COMMISSIONI INTERNE DELL'ORDINE

ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 28 LUGLIO 2026

ART.1 SCOPO DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni hanno il compito di elaborare, studiare, approfondire e proporre al Consiglio Direttivo, nell'ambito del settore di competenza specifica, azioni ed iniziative finalizzate a:

- Scopo 1 fornire al Consiglio Direttivo elementi conoscitivi, di approfondimento e di supporto operativo per le relative tematiche, in particolare attraverso la *formulazione di pareri di consulenza* (non ufficiali e non vincolanti) sulle materie di competenza, in risposta a richieste del Consiglio D., sia dirette che a seguito di quesiti proposti dagli iscritti o da terzi.
- Scopo 2 contribuire *all'interscambio professionale*; consentire una più diretta partecipazione all'attività istituzionale, informativa e propositiva dell'Ordine; promuovere il dibattito e l'applicazione delle norme tecniche, in particolare favorendo l'aggiornamento culturale e professionale degli iscritti negli specifici settori e/o aspetti dell'esercizio professionale.
- Scopo 3 proporre eventi formativi per l'aggiornamento delle competenze su tematiche inerenti l'oggetto della specifica Commissione.

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine provvede, su proposta della Commissione, all'individuazione di temi e progetti da sviluppare nell'ambito delle singole Commissioni. Nell'ambito dei compiti e delle funzioni evidenziate, ciascuna Commissione ha il dovere di pubblicizzare, presso gli iscritti, le problematiche attinenti al campo di specifica competenza, sollecitando l'interesse necessario e raccogliendo proposte e suggerimenti.

ART. 2 COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

Ciascun iscritto all'Ordine di Piacenza può chiedere di entrare in una Commissione.

L'iscritto che partecipa ai lavori di una Commissione si adopera per sostenere le delibere assunte dal Consiglio Direttivo dell'Ordine e per garantire il suo fattivo contributo per la loro attuazione, mettendo in campo la sua disponibilità, la sua competenza professionale ed assicurando, in generale, il massimo impegno per lo sviluppo dell'Ordine e della sua immagine positiva.

La Commissione risulta regolarmente costituita quando è composta dal Consigliere Responsabile e almeno due membri effettivi.

Responsabile, membro del Consiglio Direttivo: riferisce alla Commissione gli indirizzi individuati dal Consiglio Direttivo, riportando gli esiti del dibattito al Consiglio Stesso, avrà altresì il compito di gestire organizzare i lavori e redigere i verbali delle sedute. Al Responsabile è data facoltà di delegare ai membri parte delle sue funzioni.

Gli iscritti che hanno formalmente dato la disponibilità sono membri effettivi e si impegnano a partecipare con assiduità alle riunioni per assicurare la continuità operativa necessaria a perseguire gli obiettivi della Commissione. L'assenza ingiustificata e consecutiva per tre riunioni comporta la decadenza dalla Commissione stessa.

Salvo specifica delega del Consiglio dell'Ordine i componenti delle Commissioni non sono autorizzati in alcuna sede a parlare od agire a nome e per conto dell'Ordine. La pubblicità dei documenti prodotti, o dei risultati dei lavori, può essere fatta solo previa approvazione del Consiglio dell'Ordine, salvo deroghe definite da quest'ultimo.

ART. 3 INSEDIAMENTO E DURATA IN CARICA DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni hanno carattere permanente e possono essere abrogate con specifica deliberazione del Consiglio solo per evidenti ragioni di mancato interesse o di inattività. Ciascuna Commissione dura in carica fino alla data di rinnovo del Consigli Direttivo dell'Ordine, proseguendo i propri lavori, con riferimento alle sole attività correnti, fino alla data di costituzione delle nuove Commissioni subentrate.

Qualora la singola Commissione venga confermata dal nuovo Consiglio Direttivo, i suoi componenti, gli scopi e le attività programmate possono essere, anch'essi, eventualmente riconfermati in modo da assicurarne la continuità di azione rispetto agli intenti ed agli impegni da assumere.

Le prestazioni dei partecipanti alla Commissione sono a titolo gratuito: saranno rimborsate le spese vive eventualmente sostenute dal Responsabile della commissione o suo delegato come indicato nel relativo Regolamento rimborsi spese dell'Ordine.

ART. 4 CONVOCAZIONI

La Commissione deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Consigliere Responsabile e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario. In caso di convocazione il Responsabile attiva la Segreteria dell'Ordine per l'invio della convocazione a tutti gli iscritti della Commissione.

ART. 5 COMPITI DELLA COMMISSIONE

La Commissione attraverso l'azione del Consigliere Responsabile elabora un programma operativo (modalità di perseguimento degli obiettivi, scadenze, momenti di verifica e risorse necessarie) da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Oltre alle funzioni di collegamento svolte dal Responsabile, la Commissione deve redigere, ogni volta che si riunisce, un verbale dei lavori svolti per il Consiglio Direttivo con allegato l'elenco dei partecipanti presenti.

ART. 6 MODALITA' OPERATIVE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è regolarmente costituita se è presente il Responsabile e due dei membri effettivi. La riunione deve essere tenuta in presenza fatta eccezione di quei casi in cui si ritiene necessaria la modalità mista.

Le riunioni della Commissione sono presiedute dal Responsabile o in sua assenza da un membro effettivo e ciò espressamente delegato con comunicazione scritta dal Responsabile.

Il lavoro prodotto dalle Commissioni costituisce il riferimento per le attività dell'Ordine pertinenti agli argomenti trattati.

L'elenco dei componenti e le loro presenze e/o assenze saranno registrate dal Responsabile.

Il registro delle riunioni sarà conservato presso la Segreteria dell'ordine e in esso contenuti gli Ordini del Giorno e i verbali di tutte le sedute.

L'attività della Commissione Pareri di Congruità (se attivata) sarà demandata all'approvazione del Consiglio Direttivo, previa proposta del Responsabile, al fine di non subordinare le risultanze della stessa esclusivamente al parere dei membri della Commissione.

ART. 7 ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo ed abroga e sostituisce qualsiasi Regolamento o Procedura preesistente in materia.